



ENTE ECCLESIASTICO REPUBBLICA DEI RAGAZZI

articolazione interna dell'Istituto dei Missionari della Divina Redenzione

Via Aurelia Sud, 84 - 00053 Civitavecchia (RM) - tel 0766/23300

www.repubblicadeiragazzi.it – repubblicadeiragazzi@tiscalinet.it



19 Marzo 2019

Solennità di San Giuseppe

Il sottoscritto P. Egidio Pittiglio, superiore dell'Istituto Religioso Missionari della Divina Redenzione, sentito il parere favorevole del Consiglio Generale, secondo le Costituzioni e il Direttorio del suddetto Istituto, ai sensi dei Cann. 608 – 616;

tenuto conto che:

In questo stesso giorno con decreto del Superiore Generale e il parere positivo del Consiglio generale la Casa "Repubblica dei Ragazzi" è stata incorporata all'Istituto dei Missionari della Divina Redenzione;

stabilisce:

le seguenti **norme statutarie relative alla struttura dell'Ente "Repubblica dei Ragazzi"** ed ai controlli canonici cui è soggetto, redatte ai sensi dell'art. 2, comma secondo, lett. b), del Regolamento di esecuzione della Legge 20 maggio 1985 n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33.

ART. 1

La Casa denominata "Repubblica dei Ragazzi", nel perseguimento dei fini istituzionali di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale rispondenti alle particolari esigenze e necessità dei tempi e dei luoghi dove l'Istituto religioso dei Missionari della Divina Redenzione è o possa essere presente ed in questo senso esercita, senza scopo di lucro, tutte le attività attestate dalla Santa Sede.

ART. 2

I membri che compongono la Casa denominata "Repubblica dei Ragazzi" del suddetto Istituto stabiliscono liberamente con esso un rapporto "religionis" secondo le modalità di cui al Diritto Canonico.

ART. 3

Agli effetti civili la Casa denominata "Repubblica dei Ragazzi" agisce per mezzo del legale rappresentante nominato dal Superiore Generale dell'Istituto Religioso dei Missionari della Divina Redenzione. Il legale rappresentante dura in carica sino a quando non venga sostituito.



ENTE ECCLESIASTICO REPUBBLICA DEI RAGAZZI

articolazione interna dell'Istituto dei Missionari della Divina Redenzione

Via Aurelia Sud, 84 - 00053 Civitavecchia (RM) - tel 0766/23300

www.repubblicadeiragazzi.it – repubblicadeiragazzi@tiscalinet.it



ART. 4

Il legale rappresentante può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione è necessaria:

- a) l'autorizzazione del Superiore competente secondo le norme del Codice di diritto Canonico;
- b) nonché la licenza della Santa Sede per tutti gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla stessa Santa Sede o aventi per oggetto beni di pregio artistico o storico o donati alla Chiesa "ex voto".

La concessione della licenza della Santa Sede costituisce in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione certificazione dell'esistenza dell'autorizzazione di cui alla lettera a).

ART. 5

Il patrimonio della Casa denominata "Repubblica dei Ragazzi" è costituito da tutti i beni mobili e immobili comunque pervenuti ed in particolare, senza con ciò nulla escludere, dagli introiti dell'attività eventualmente svolta, da oblazioni, eredità, legati ed acquisti ad ogni titolo.

ART. 6

In caso di estinzione o soppressione della Casa denominata "Repubblica dei Ragazzi", la conseguente devoluzione dei beni spetta alla competente autorità dell'Istituto religioso dei Missionari della Divina Redenzione, fatta salva la competenza della Sede Apostolica per l'estinzione o soppressione dell'Istituto nel suo complesso, in conformità dei canoni 584 e 585 del Codice di Diritto Canonico.

ART. 7

La Casa denominata "Repubblica dei Ragazzi" è soggetta alle disposizioni dell'Ordinamento Canonico e di quello Civile vigenti in materia.

IN FEDE,

P. EGIDIO PITTIGLIO

SUPERIORE GENERALE

P. Pittiglio